



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Ordinanza N. 16 del 03/03/2021

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E CHIUSURA TEMPORANEA DEI PARCHI CITTADINI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale derivante da Covid-19;

RICHIAMATE le numerose e complesse normative emesse in materia di emergenza epidemiologica tra cui le seguenti disposizioni:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2020 n.74;

- Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica", con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante "Disposizioni urgenti per



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021 recante la “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

- DPCM 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;

- Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 3 del 16 febbraio 2021, n. 4 del 20 febbraio 2021, n. 5 del 22 febbraio 2021, n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 7 del 2 marzo 2021 recanti misure urgenti in materia di contrasto e contenimento e del diffondersi del virus COVID-19;

- DPCM 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore a partire dal 6 marzo 2021;

TENUTO CONTO della situazione epidemiologica nel territorio comunale e della crescita esponenziale del numero dei contagi e delle quarantene verificatasi in questi ultimi giorni;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

PRESO ATTO:

- del costante e crescente aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato in particolare a partire dal mese di febbraio 2021 nel Comune di Falconara Marittima, indice di particolare pericolosità;
- delle recenti evidenze scientifiche e statistiche che hanno registrato una elevata percentuale di casi riconducibili a diverse varianti del virus, tra cui significativamente la cosiddetta "variante inglese", maggiormente contagiosa ed in grado di incidere con particolare aggressività e conseguente serietà anche sulle condizioni di salute dei più giovani (gli studi sanitari hanno evidenziato una sempre maggiore diffusione epidemiologica tra persone sempre molto giovani);

RICHIAMATA in particolare le disposizioni dell'ordinanza n. 7/2021 del presidente della Regione, **Francesco Acquaroli**, con la quale vengono adottati provvedimenti urgenti in relazione al contenimento dei contagi da Covid 19 nella **provincia di Ancona**, in considerazione dell'analisi settimanale dei dati sull'andamento dei contagi, si dispone tra l'altro:

- a) l'applicazione al territorio della provincia di Ancona delle misure di cui al comma 4 dell'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 (inserimento della stessa nella cosiddetta "zona rossa", con le restrizioni che ne conseguono);
- b) la forte raccomandazione dello svolgimento dell'attività didattica con modalità a distanza in tutti gli istituti scolastici in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus Sars-Cov2, anche sulla base di quanto previsto nel verbale n. 161/2021 del comitato tecnico scientifico;
- c) la forte raccomandazione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nella aree ad uso pubblico;

TENUTO CONTO che la situazione epidemiologica nel territorio comunale ha raggiunto livelli preoccupanti a causa della crescita esponenziale del numero dei contagi e delle quarantene verificatesi negli ultimi giorni;

APPURATO che, ad oggi, nel Comune di Falconara Marittima risultano essere in condizione di positività al covid-19 n. 189 soggetti su un totale di 514 posti in quarantena;

CONSIDERATO altresì che l'Istituto Superiore di Sanità ha individuato un valore di rischio alto nel caso in cui l'incidenza sia superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti e che il territorio di Falconara Marittima, in proporzione, ha superato tale soglia;

VISTA la nota ns. protocollo n. 9191 del 01/03/2021 pervenuta da parte dell'Asur Area Vasta 2 contenente il protocollo da seguire per la gestione dei contagi da covid-19 nelle scuole;

VISTI i propri precedenti provvedimenti n. 13 del 25/02/2021 e n. 14 del 01/03/2021 con i quali, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, veniva temporaneamente sospesa la didattica in presenza e



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

raccomandata fortemente l'adozione della didattica a distanza (D.A.D.), rispettivamente, presso la Scuola Primaria "Aldo Moro" e la Scuola dell'Infanzia "Rodari";

RILEVATO, conseguentemente, che, secondo le indagini scientifiche e statistiche riferite a questo territorio, in relazione alle regole sanitarie puntuali e di cautela generale espresse dal Comitato Tecnico Scientifico, risulta un alto e crescente grado di virulenza contagiosa nel territorio comunale di Falconara Marittima;

CONSIDERATA nel merito, quale valutazione dell'Autorità designata dalla Legge, l'esigenza di contrastare fattivamente il virus, con attualità ed immediatezza di intervento, senza attese o indugi pericolosi per la salute umana che si configurerebbero come un comportamento omissivo inidoneo a contenere il diffondersi del virus denominato SARS-CoV-2;

RITENUTO NECESSARIO operare a tutela delle persone al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica dei cittadini e della popolazione scolastica tutta (scuole in senso stretto e ad esse equiparate, nella denominazione di "scuole di ogni ordine e grado") a tutela sia della popolazione scolastica sia dei residenti e domiciliati nel Comune di Falconara Marittima;

RILEVATO altresì che le disposizioni richiamate in premessa pongono come obiettivo di carattere generale anche l'evitare il formarsi di assembramenti di persone in aree o luoghi pubblici e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a rilevanti e giustificate esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Falconara Marittima e all'attuale stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con la gravità della situazione emergenziale;

CONSIDERATO altresì che i contagi avvenuti in ambiente scolastico, riguardanti prevalentemente soggetti minori d'età e pertanto rimessi all'altrui tutela, cura e responsabilità, sono facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi in ambiente domestico, nei confronti di familiari conviventi;

APPURATO, quindi, con particolare riferimento ai giovani in età scolastica e prescolastica (asili nido e scuole materne) tramite interlocuzione diretta ed immediata con le autorità sanitarie locali e regionali, oltre che con le autorità scolastiche, che il dato di emergenza virologica da Covid-19, nelle sue varie espressioni (cd. "varianti"), appare in costante e rapida crescita e diffusione nella Città di Falconara Marittima;

CONSIDERATO necessario tutelare il bene primario definito dall'art. 32 della Costituzione, e cioè la salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, da tutelare sotto molteplici



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

profili (salute umana della persona fisica singola, salute umana nell'ambito delle manifestazioni scolastico-sociali tipiche dei giovani, salute umana per gli altri soggetti, giovani, maturi ed anziani, che entrino in contatto con individui in possibile aggregazione sociale, ludico-relazionale e scolastica, divenendo strumento inconsapevole di contagio);

RITENUTO quindi di dover valutare come primario il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale valore e diritto prioritario, prevalente ed incompressibile rispetto ai valori costituzionali educativi e sociali, suscettibili nel relativo bilanciamento di ragionevole, motivata e temporanea parziale compromissione;

RICHIAMATO altresì il principio, di valenza nazionale e comunitaria, di precauzione, che deve essere invocato ed applicato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente, non gestibile adeguatamente con gli strumenti amministrativi ordinari, a fronte a un certo pericolo per la salute-incolumità umana (secondo un giudizio prognostico *ex ante*, allo stato delle conoscenze scientifico-sanitarie e statistiche verificate ed applicate in concreto nel territorio locale);

REPUTATO pertanto urgente, necessario, legittimo e adeguato, anche in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, ordinare:

- **la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado** (asili nidi, centri per l'infanzia, materne, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e qualsivoglia tipologia scolastica ad esse equiparabili) presenti sul territorio di Falconara Marittima **a partire dalle ore 00:00 del 4 marzo 2021 alle ore 24:00 del 14 marzo 2021**. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
- **la chiusura dei parchi "Kennedy" e "Unicef" con effetto immediato e fino alle ore 24:00 del 14 marzo 2021**, al fine di impedire possibili ingiustificati stazionamenti e/o assembramenti e/o occasioni di contagio per contatto da parte della popolazione;

RITENUTO quindi doveroso adottare ogni misura, idonea e adeguata, volta a contenere la diffusione del contagio in una situazione emergenziale in continua e preoccupante evoluzione;

VISTO altresì il D. Lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa:

1. la sospensione delle attività didattiche in presenza presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (asili nidi, centri per l'infanzia, materne, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e qualsivoglia tipologia scolastica ad esse equiparabili) presenti sul territorio di Falconara Marittima a partire dalle ore 00:00 del 4 marzo 2021 alle ore 24:00 del 14 marzo 2021. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
2. la chiusura dei parchi "Kennedy" e "Unicef" con effetto immediato e fino alle ore 24:00 del 14 marzo 2021, al fine di impedire possibili stazionamenti e/o assembramenti da parte della popolazione. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

R A C C O M A N D A F O R T E M E N T E

il ricorso alla didattica a distanza (D.A.D.), con le modalità idonee ad ogni segmento educativo, presso le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado (asili nidi, centri per l'infanzia, materne, scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e qualsivoglia tipologia scolastica ad esse equiparabili) presenti sul territorio di Falconara Marittima, ai sensi dell'ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 5 del 22/02/2021

D I S P O N E

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale del Comune di Falconara Marittima;
- la comunicazione della presente Ordinanza ai Dirigenti Scolastici interessati affinché rendano noto il presente provvedimento alle famiglie degli alunni e ne renda pubblico il contenuto nelle forme che riterrà opportune;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

DISPONE altresì

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Regione Marche;
- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Comando Compagnia Carabinieri di Falconara Marittima;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Falconara Marittima;
- Comando Polizia Locale di Falconara Marittima;

Ai sensi della L. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO
(Stefania Signorini)

Stefania Signorini

ANIC826009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001307 - 03/03/2021 - VII7 - E